

CONTABILITÀ

In scadenza il versamento dell'imposta sostitutiva sul Tfr

di Viviana Grippo

Il **17 dicembre** scadrà il termine per il versamento dell'acconto **dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr**, maturata nell'anno 2018.

Secondo il disposto dell'[articolo 2120 cod. civ.](#), il Tfr deve essere incrementato ogni anno, al 31 dicembre, di un importo (**rivalutazione**) calcolato sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in **misura fissa** e dal **75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La **rivalutazione**, rappresentando un incremento fittizio di valore, è soggetta, secondo il disposto dell'[articolo 11 D.Lgs. 47/2000](#), ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura, oggi, del 17%.

Il **versamento** di tale imposta può avvenire in due *tranche*:

- la prima scadenza, in **acconto**, è fissata al **16 dicembre** dell'anno n (ovvero il 17 dicembre, dato che per il 2018 la data originaria sarebbe domenica),
- la seconda, a **saldo**, al **16 febbraio** dell'anno n+1.

Il versamento deve avvenire con modello F24 e i seguenti codice tributo:

- **1712** per l'acconto,
- **1713** per il saldo.

Le **rilevazioni contabili** da porre in essere all'atto del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sono le seguenti.

Versamento dell'acconto:

Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp)	a	Banca c/c (sp)
500,00		

Alla fine dell'esercizio, va rilevato l'accantonamento Tfr dell'anno comprensivo della rivalutazione.

In questo caso, sempre con importi a scelta, la rilevazione contabile apparirà come segue:

Accantonamento Tfr (ce) a Diversi 12.000,00

a Fondo Tfr (sp) 11.000,00

a Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) 800,00

All'atto del **versamento del saldo** nel mese di febbraio dell'anno seguente, si procederà allo storno dell'acconto provvedendo a versare la differenza (euro 800,00 meno euro 500,00):

Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) a Banca c/c (sp) 300,00

Potrebbe verificarsi il caso in cui l'**aconto** d'imposta versato in acconto si riveli **superiore** al saldo a debito determinato alla fine dell'esercizio.

Si supponga, ad esempio, che alla fine dell'anno venga rilevata la seguente scrittura contabile:

Accantonamento Tfr (ce) a Diversi 15.000,00

a Fondo Tfr (sp) 14.600,00

a Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) 400,00

Al 16 febbraio non sarà necessario effettuare nessun versamento a saldo avendo, all'atto del pagamento dell'aconto, versato già il dovuto.

Si creerà quindi un **credito dell'azienda** nei confronti dell'erario per l'imposta maggiormente versata.

Tale eccedenza potrà essere utilizzata in **compensazione** nel modello F24.

Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, l'utilizzo del credito per il pagamento dell'**autoliquidazione Inail**, scadente anche essa il 16 febbraio. La scrittura apparirà come segue (importi ipotizzati, ad eccezione del credito compensato che è determinato dalla differenza tra l'imposta sostitutiva sul TFR versata in acconto, pari ad euro 500, e quella effettivamente dovuta, pari ad euro 400):

Inail c/contributi (sp) a Diversi 750,00

a Banca c/c (sp) 650,00

a Erario c/imposta sostitutiva sul Tfr (sp) 100,00

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)